



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 ottobre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0289 (COD)**

11382/2/17
REV 2

**PECHE 298
CODEC 1267
PARLNAT 250**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
- Adottata del Consiglio il 17 ottobre 2017

REGOLAMENTO (UE) 2017/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne
e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 303 del 19.8.2016, pag. 116.

² Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2017 [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] [e decisione del Consiglio del ...].

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1006/2008¹ del Consiglio ("il regolamento sulle autorizzazioni di pesca") ha istituito un sistema concernente le autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e l'accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell'Unione.
- (2) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982² (UNCLOS) e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori³. Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

¹ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

² Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

³ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

- (3) L'Unione ha aderito all'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993¹. In base a tale accordo, le parti contraenti non possono autorizzare l'uso di navi per la pesca in alto mare se non sono soddisfatte determinate condizioni e devono adottare sanzioni in caso di inosservanza di taluni obblighi di comunicazione.
- (4) L'Unione ha approvato il piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IPOA-INN") adottato nel 2001. L'IPOA-INN, insieme alle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera approvate nel 2014, sancisce la responsabilità dello Stato di bandiera di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. In base all'IPOA-INN, lo Stato di bandiera dovrebbe rilasciare autorizzazioni alle navi battenti la sua bandiera per pescare in acque non soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Tali linee guida volontarie raccomandano inoltre che lo Stato di bandiera e lo Stato costiero concedano un'autorizzazione quando le attività di pesca sono esercitate nell'ambito di un accordo per l'accesso alle zone di pesca o anche al di fuori di un tale accordo. Entrambi dovrebbero assicurarsi che tali attività non compromettano la sostenibilità degli stock nelle acque dello Stato costiero.

¹ Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).

- (5) Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l'Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all'unanimità le linee guida volontarie per garantire una pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà. Il punto 5.7 di tali linee guida sottolinea che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si dovrebbe prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala. Tali linee guida invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l'importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all'approccio precauzionale.
- (6) Se è provato che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non sono più soddisfatte, lo Stato membro di bandiera dovrebbe adottare opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l'autorizzazione e, se del caso, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Nel caso di attività di pesca nel quadro di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP") o di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile ("APPS"), se un peschereccio dell'Unione non soddisfa le condizioni previste per un'autorizzazione di pesca e lo Stato membro non adotta opportuni provvedimenti per porre rimedio a tale situazione, anche dopo aver ricevuto dalla Commissione una richiesta in tal senso, la Commissione dovrebbe concludere che non è stato adottato alcun provvedimento opportuno. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare provvedimenti supplementari per garantire che la nave in questione non peschi più fintanto che le condizioni non sono soddisfatte.

- (7) In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, l'Unione si è impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 che è "conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 che è "garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", con i rispettivi traguardi.
- (8) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento di base"), è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Nell'attuazione di tale politica è inoltre necessario tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").
- (9) Il regolamento di base richiede altresì che gli APPS siano limitati al surplus di catture, come previsto all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (10) Il regolamento di base sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi.
- (11) Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN") e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell'*Unione* in tutto il mondo, nonché le condizioni di autorizzazione alla pesca nelle acque dell'Unione per le navi di paesi terzi.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1005/2008¹ del Consiglio ("regolamento INN") è stato adottato parallelamente al regolamento sulle autorizzazioni di pesca, mentre il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio² ("regolamento sul controllo") è stato adottato un anno più tardi. Tali regolamenti costituiscono i tre pilastri per l'attuazione delle disposizioni in materia di controllo e di esecuzione della PCP.

¹ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- (13) Tuttavia, il regolamento INN, il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo non sono stati attuati in modo coerente; in particolare, sussistono incongruenze tra il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo. Sono inoltre emerse diverse lacune nell'attuazione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca, che lascia irrisolti alcuni aspetti problematici inerenti al controllo, quali il noleggio, il cambiamento di bandiera e il rilascio di autorizzazioni di pesca a pescherecci dell'Unione, da parte dell'autorità competente di un paese terzo, al di fuori di un APPS ("autorizzazioni dirette"). Ulteriori difficoltà sono state ravvisate in ordine ad alcuni obblighi di comunicazione e alla ripartizione delle funzioni amministrative tra gli Stati membri e la Commissione.
- (14) Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione che pesca al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e di conseguenza sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle operazioni di pesca di tutte i pescherecci dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione.
- (15) Negli ultimi anni la politica esterna della pesca dell'Unione ha conosciuto notevoli miglioramenti per quanto concerne le condizioni degli APPS e la diligenza nell'attuazione delle disposizioni. La salvaguardia degli interessi dell'Unione in termini di diritti di accesso e condizioni nell'ambito degli APPS dovrebbe pertanto costituire un obiettivo prioritario della politica esterna della pesca dell'Unione e condizioni analoghe dovrebbero applicarsi alle attività dell'Unione che esulano dall'ambito di applicazione degli APPS.

- (16) Le navi d'appoggio possono influire in modo significativo sulla capacità dei pescherecci di svolgere le loro operazioni di pesca e sui quantitativi che possono catturare. È quindi necessario tenerne conto nelle procedure previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e di comunicazione.
- (17) Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave di proprietà di un operatore dell'Unione, a prescindere dalla bandiera o dalle bandiere sotto cui opera, la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'obbligo dell'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), laddove previsto dal diritto dell'Unione, dovrebbe servire anche a tale scopo.
- (18) Nelle acque di paesi terzi, le navi dell'Unione possono operare a norma di disposizioni di APPS conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di APPS in vigore, previa concessione di autorizzazioni dirette di pesca da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi tali attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Gli Stati membri di bandiera possono autorizzare le navi battenti la loro bandiera a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri, sulla base di una serie definita di criteri e mediante sorveglianza. Le operazioni di pesca dovrebbero essere autorizzate dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avranno un impatto negativo sulla sostenibilità e qualora la Commissione non abbia obiezioni debitamente motivate. L'operatore dovrebbe essere autorizzato ad avviare le operazioni di pesca solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione sia dello Stato membro di bandiera che dello Stato costiero.

- (19) I pescherecci dell'Unione non sono autorizzati a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi terzi con i quali l'Unione abbia un accordo ma non un protocollo in vigore. In caso di accordo nel cui ambito non sia in vigore alcun protocollo da almeno tre anni, è opportuno che la Commissione esamini le cause della situazione e adotti opportuni provvedimenti, anche proponendo la negoziazione di un nuovo protocollo,
- (20) Una questione specifica concernente gli APPS è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli APPS sono finanziati in ampia misura dal bilancio generale dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione e sottoassegnazione temporanee al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare tali sistemi di assegnazione, ai quali si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tali sistemi dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dei principi di stabilità relativa applicabili. Si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca e la riassegnazione stessa dovrebbe essere affrontata principalmente nel contesto di APPS che danno accesso alla pesca multispecifica.
- (21) Qualora un paese terzo non faccia parte di un'ORGP, l'Unione può adoperarsi per prevedere l'assegnazione al paese terzo con cui pensa di sottoscrivere un APPS una percentuale dei finanziamenti destinati al sostegno settoriale al fine di facilitare l'adesione a tale ORGP da parte del paese terzo interessato.

- (22) Anche le operazioni di pesca che hanno luogo sotto l'egida di ORGP e in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'ORG P o dal diritto dell'Unione che disciplina le operazioni di pesca in alto mare.
- (23) Ai fini dell'attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento di base, l'Unione dovrebbe incoraggiare valutazioni periodiche delle prestazioni da parte di organismi indipendenti e svolgere un ruolo attivo nell'istituire e rafforzare i comitati di attuazione di tutte le ORGP di cui è parte contraente. In particolare, essa dovrebbe garantire che tali comitati di attuazione si occupino della supervisione generale dell'attuazione della politica esterna della pesca e delle misure decise in seno all'ORG P.
- (24) Una gestione efficace dei contratti di noleggio è importante per garantire che non sia compromessa l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione, nonché per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci dell'Unione noleggiati da operatori di paesi terzi o dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla pertinente ORGP.
- (25) I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano pertanto per gli operatori un possibile espediente per trasportare le catture praticate illegalmente. I trasbordi effettuati da navi dell'Unione in alto mare e in virtù di autorizzazioni dirette dovrebbero essere oggetto di una notifica preventiva, se avvengono al di fuori dei porti. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione una volta l'anno in merito a tutte le operazioni di trasbordo effettuate dalle proprie navi.

- (26) Le procedure dovrebbero essere trasparenti e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti.
- (27) È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica tra gli Stati membri e la Commissione, secondo quanto previsto dal regolamento sul controllo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, gestire e mettere a disposizione della Commissione tutti i dati richiesti relativi alle loro flotte e alle operazioni di pesca da queste esercitate. Essi dovrebbero inoltre cooperare tra di loro, con la Commissione e con i paesi terzi, se del caso, al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati.
- (28) Al fine di migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni sulle autorizzazioni di pesca dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati elettronica delle autorizzazioni di pesca comprendente una parte pubblica e una protetta. Le informazioni riportate nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell'Unione comprendono dati personali. Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² e al diritto nazionale applicabile.

¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

² Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (29) Al fine di disciplinare adeguatamente l'accesso alle acque dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere compatibili con le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione in conformità del regolamento sul controllo. In particolare, è opportuno che l'articolo 33 del suddetto regolamento concernente la comunicazione delle catture e dei dati ad esse connessi si applichi anche alle navi di paesi terzi che pescano nelle acque dell'Unione.
- (30) Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi che non dispongono di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a garantire che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili del controllo delle operazioni di pesca svolte da navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione e a registrare eventuali infrazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.
- (32) I pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù di accordi in materia di scambio o gestione congiunta dovrebbero rispettare i contingenti loro assegnati dai rispettivi Stati di bandiera nelle acque dell'Unione. Nel caso in cui le navi di paesi terzi superino i contingenti loro assegnati per gli stock nelle acque dell'Unione, è opportuno che la Commissione operi detrazioni dai contingenti loro assegnati negli anni successivi. In tali casi le detrazioni di contingenti operate dalla Commissione in caso di superamento dei contingenti sono da intendersi come il contributo della Commissione nell'ambito delle consultazioni con gli Stati costieri.

- (33) Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero utilizzare un sistema comune di scambio e conservazione dei dati per trasmettere le informazioni e gli aggiornamenti necessari con il minore onere amministrativo possibile.
- (34) Al fine di tenere conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove disposizioni successive del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modifiche dell'allegato del presente regolamento recante l'elenco delle informazioni che gli operatori devono trasmettere per ottenere un'autorizzazione di pesca e al fine di integrare le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 10 nella misura in cui ciò sia necessario per rispecchiare, nel diritto dell'Unione, l'esito delle consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (35) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri alla Commissione e alla banca dati delle autorizzazioni di pesca dell'Unione, nonché per decidere sulla riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate ai sensi dei protocolli esistenti di APPS come misure transitorie corrispondenti alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento sulle autorizzazioni di pesca al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (36) Per rendere operativa la banca dati delle autorizzazioni di pesca dell'Unione e per consentire agli Stati membri di soddisfare i requisiti tecnici di trasmissione, la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica agli Stati membri interessati al fine di consentire il trasferimento elettronico dei dati. Gli Stati membri possono altresì ricorrere all'aiuto finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (37) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento sulle autorizzazioni di pesca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

² Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

- a) i pescherecci dell'Unione che effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'ORGP di cui l'Unione è parte contraente, all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e
- b) i pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione.

Articolo 2

Relazione con il diritto internazionale e dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:

- a) contenute negli APPS e in altri accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;
- b) adottate da ORGP di cui l'Unione è parte contraente;
- c) contenute nel diritto dell'Unione che attua o recepisce le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di base e all'articolo 2, punti da 1 a 4, 15, 16 e 22, del regolamento INN, salvo eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) "nave d'appoggio": una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca;
 - b) "autorizzazione di pesca", relativamente a un peschereccio dell'Unione, un'autorizzazione:
 - ai sensi dell'articolo 4, punto 10, del regolamento sul controllo,
 - rilasciata da un paese terzo che conferisce a un peschereccio dell'Unione il diritto di effettuare specifiche operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale paese terzo in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni,e relativamente a un peschereccio di un paese terzo, un'autorizzazione che gli conferisce il diritto di effettuare nelle acque dell'Unione specifiche operazioni di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;

- c) "autorizzazione diretta": un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell'Unione al di fuori di un APPS o di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca e di gestione congiunta delle specie di interesse comune;
- d) "acque di paesi terzi": acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo. Le acque di uno Stato membro che non siano acque dell'Unione sono considerate acque di un paese terzo ai fini del presente regolamento;
- e) "programma di osservazione": un regime istituito sotto l'egida di un'ORGP, di un APPS, di un paese terzo o di uno Stato membro che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, compreso, ove specificatamente previsto dal regime di osservazione applicabile, al fine di verificare la conformità della nave alle norme adottate da tale ORGP o da tale paese terzo, o nell'ambito di tale APPS;
- f) "noleggio": un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera;
- g) "operazioni di pesca": tutte le attività connesse con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso.

TITOLO II

OPERAZIONI DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE DELL'UNIONE

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 4

Principio generale

Fatto salvo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dall'organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell'Unione effettua operazioni di pesca al di fuori delle acque dell'Unione soltanto se è stato autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera e se le operazioni di pesca sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata conformemente ai capi da II a V, se del caso.

Articolo 5

Criteri di ammissibilità

1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione a effettuare operazioni di pesca al di fuori delle acque dell'Unione unicamente se:
 - a) ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente ai requisiti previsti dall'allegato o dall'APPS od ORGP in questione, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione;

- b) il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo;
- c) il peschereccio e la relativa nave d'appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell'IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell'Unione;
- d) il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento INN;
- e) se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca a norma dell'accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell'ORGP e
- f) se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 44, al fine di modificare l'allegato per garantire il monitoraggio adeguato delle attività dei pescherecci a norma del presente regolamento, in particolare tramite nuovi requisiti in materia di dati derivanti dagli accordi di pesca o dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione.

Articolo 6
Cambio di bandiera

1. Il presente articolo si applica alle navi che, durante i cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione di pesca:
 - a) sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo, e
 - b) sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

2. Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha verificato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1 non ha:
 - a) praticato la pesca INN
 - b) operato nelle acque di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
 - c) operato nelle acque di un paese terzo iscritto nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN; e

¹ Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

d) operato nelle acque di un paese terzo identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell'articolo 31 del regolamento INN dopo un periodo di sei settimane dall'adozione della decisione della Commissione che identifica il paese terzo come tale, a eccezione delle operazioni effettuate nel caso in cui il Consiglio abbia respinto la proposta di designare detto paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento.

3. A tal fine, l'operatore fornisce le seguenti informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo:

- a) una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato conformemente a quanto richiesto dal paese terzo di bandiera;
- b) una copia di tutte le autorizzazioni a effettuare operazioni di pesca nel periodo considerato;
- c) una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato;
- d) la storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave è uscita dal registro della flotta dell'Unione.

4. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave che ha preso la bandiera di un paese terzo:
- a) iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN ,
 - b) identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell'articolo 31 del regolamento INN dopo un periodo di sei settimane dall'adozione della decisione della Commissione che identifica il paese terzo come tale, a eccezione delle operazioni effettuate nel caso in cui il Consiglio abbia respinto la proposta di designare detto paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento, oppure
 - c) identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Consiglio.
5. Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena sono diventate applicabili le circostanze di cui al paragrafo 2, lettere da b) a d), o al paragrafo 4, lettere da a) a c), l'operatore:
- a) ha cessato le operazioni di pesca, e
 - b) ha avviato immediatamente le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta peschereccia del paese terzo.

Articolo 7

Gestione delle autorizzazioni di pesca

1. L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.
2. L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.
3. Lo Stato membro di bandiera verifica periodicamente che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuano a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.
4. Se, a seguito dell'esito finale delle attività di ispezione di cui al paragrafo 3, è provato che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non sono più soddisfatte, lo Stato membro di bandiera adotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l'autorizzazione e, se del caso, imponendo sanzioni. Le sanzioni applicate dallo Stato membro di bandiera in caso di infrazioni dovrebbero essere sufficientemente severe da assicurare l'effettivo rispetto delle norme, prevenire infrazioni e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle infrazioni. Lo Stato membro di bandiera ne dà immediata notifica all'operatore e alla Commissione. Se del caso, la Commissione ne informa il segretariato dell'ORGP o il paese terzo in questione.

5. Su richiesta motivata della Commissione, lo Stato membro di bandiera adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 in caso di violazione delle misure di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine adottate da un'ORGP di cui l'Unione è parte contraente o nel quadro di un APPS.
6. Nel caso in cui l'Unione sia una parte contraente di un'ORGP e un peschereccio era dell'Unione non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 21, lettera b), secondo quanto accertato nella relazione di ispezione finale riconosciuta dall'ORGP, e nel caso in cui lo Stato membro di bandiera non adotti gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di bandiera in questione di garantire che il peschereccio dell'Unione soddisfi dette condizioni.

Nel caso in cui lo Stato membro di bandiera in questione non abbia adottato entro un termine di 15 giorni gli opportuni provvedimenti per conformarsi alla decisione della Commissione di cui al primo comma, la Commissione invia al segretariato dell'ORGP i dettagli aggiornati dei pescherecci di cui all'articolo 22 affinché si provveda nei confronti della nave in questione. La Commissione informa lo Stato membro di bandiera in merito al provvedimento adottato. Lo Stato membro di bandiera notifica all'operatore il provvedimento adottato dalla Commissione.

7. Nel caso in cui l'Unione abbia concluso un APPS con un paese terzo e un peschereccio dell'Unione non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, lettera b), secondo quanto accertato nella relazione di ispezione finale riconosciuta dalle autorità competenti, e nel caso in cui lo Stato membro di bandiera non adotti gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di bandiera in questione di garantire che il peschereccio dell'Unione soddisfi dette condizioni.

Nel caso in cui lo Stato membro di bandiera in questione non abbia adottato entro un termine di 15 giorni gli opportuni provvedimenti per conformarsi alla decisione della Commissione di cui al primo comma, la Commissione invia al paese terzo i dettagli aggiornati dei pescherecci affinché si provveda nei confronti del peschereccio dell'Unione in questione. La Commissione informa lo Stato membro di bandiera in merito al provvedimento adottato. Lo Stato membro di bandiera notifica all'operatore il provvedimento adottato dalla Commissione.

Capo II

Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi

SEZIONE 1

OPERAZIONI DI PESCA NELL'AMBITO DI APPS

Articolo 8

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS.

Articolo 9
Appartenenza a un'ORGP

Un peschereccio dell'Unione può effettuare operazioni di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP.

Articolo 10
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca
da parte dello Stato membro di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per operazioni di pesca effettuate nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS soltanto se:

- a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;
- b) le condizioni stabilite nel pertinente APPS sono rispettate;
- c) l'operatore ha pagato tutti i canoni previsti dagli accordi pertinenti e, se del caso, le relative sanzioni finanziarie stabilite mediante una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante, e
- d) il peschereccio dispone di un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca.

Articolo 11

Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca del paese terzo

1. Ai fini dell'articolo 10, lettera d), lo Stato membro di bandiera che abbia verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, lettere da a) a c), trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di autorizzazione del paese terzo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni richieste nell'APPS.
3. Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 giorni di calendario prima dei termini ultimi per la trasmissione delle domande fissati nell'APPS. La Commissione può inviare allo Stato membro di bandiera una richiesta debitamente motivata riguardante qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario al fine di verificare le condizioni.
4. A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione conduce un esame preliminare per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, lettere da a) a c). Quindi la Commissione:
 - a) trasmette la domanda al paese terzo senza indugio e, comunque, prima della scadenza del termine per la trasmissione di domande definito nell'APPS, a condizione che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo sia stato rispettato; oppure
 - b) notifica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata.

5. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione a norma dell'accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica.

Articolo 12

Riassegnazione temporanea di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di APPS

1. Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro pertinente periodo di attuazione di un protocollo di un APPS che tenga conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca e delle campagne di pesca, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano delle quote corrispondenti dell'assegnazione.
2. Entro 10 giorni di calendario dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:
 - a) comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel pertinente corso del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure
 - b) notificare alla Commissione l'uso delle loro possibilità di pesca mediante lo scambio delle possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento di base.

3. Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 o hanno comunicato alla stessa soltanto un uso parziale delle loro possibilità di pesca e se, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca disponibili non utilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione. Al tempo stesso, la Commissione informa tutti gli Stati membri della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse.
4. Entro 10 giorni di calendario dal ricevimento dell'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3, gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca disponibili non utilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.
5. Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati.
6. Se al termine del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 4 gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione non manifestano interesse per il volume totale delle possibilità di pesca disponibili non utilizzate, la Commissione può estendere l'invito a manifestare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui a tale paragrafo.

7. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 6 del presente articolo, le possibilità di pesca non utilizzate sono riassegnate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE esclusivamente su base temporanea per il pertinente periodo di tempo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La Commissione comunica agli Stati membri quali Stati membri hanno beneficiato della riassegnazione e le quantità riassegnate.

8. La riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca si fonda su criteri trasparenti e obiettivi, compresi, ove applicabile, criteri di natura ambientale, sociale ed economica. Tali criteri comprendono:
- a) le possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;
 - b) il numero di Stati membri richiedenti;
 - c) la quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;
 - d) i livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente, ove applicabile;
 - e) la redditività dei piani di pesca trasmessi dagli Stati membri richiedenti, alla luce del numero, del tipo e delle caratteristiche delle navi e degli attrezzi utilizzati.

Articolo 13

Sottoassegnazione di un contingente annuale

suddiviso in più limiti di cattura successivi

1. Nel caso in cui un protocollo di un APPS stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni delle possibilità di pesca disponibili per l'anno in questione e qualora le possibilità di pesca assegnate non siano tutte utilizzate nel corso dello stesso periodo di tempo mensile, trimestrale o altrimenti applicabile, le corrispondenti possibilità di pesca disponibili sono sottoassegnate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE agli Stati membri interessati per i pertinenti periodi di tempo.
2. La sottoassegnazione delle possibilità di pesca disponibili avviene in base a criteri trasparenti e obiettivi. Essa è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri ai sensi del pertinente regolamento del Consiglio.

SEZIONE 2
OPERAZIONI DI PESCA A NORMA DI ACCORDI
IN MATERIA DI SCAMBIO O GESTIONE CONGIUNTA

Articolo 14

Disposizioni applicabili

1. Gli articoli da 8 a 11 si applicano mutatis mutandis ai pescherecci dell'Unione che pescano nelle acque di paesi terzi a norma di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta degli stock ittici di interesse comune.

2. In deroga all'articolo 11, uno Stato membro di bandiera può fornire alla Commissione i dettagli dei pescherecci dell'Unione autorizzati, a norma del pertinente accordo, a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, lettere da a) a c), la Commissione inoltra senza indugio ai paesi terzi i dettagli dei pescherecci dell'Unione pertinenti. Non appena il paese terzo informa la Commissione dell'approvazione dei dettagli di tali pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera. I pescherecci dell'Unione per cui sono stati forniti i dettagli richiesti si ritengono che dispongano di un'autorizzazione di pesca in corso di validità ai fini dell'articolo 10, lettera d). La Commissione informa inoltre lo Stato membro di bandiera, senza indugio e per via elettronica, di ogni notifica trasmessa dal paese terzo relativamente al fatto che un peschereccio dell'Unione non è autorizzato a effettuare operazioni di pesca nelle sue acque.

Articolo 15

Consultazioni con i paesi terzi in relazione ai pescherecci dell'Unione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di integrare l'articolo 10 attuando nel diritto dell'Unione l'esito delle consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici, per quanto concerne le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca.

SEZIONE 3

OPERAZIONI DI PESCA A NORMA DI AUTORIZZAZIONI DIRETTE

Articolo 16

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 2.

Articolo 17

*Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca
da parte degli Stati membri di bandiera*

1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per operazioni di pesca effettuate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 3 soltanto se:
 - a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;
 - b) con il paese terzo interessato non è in vigore , né è applicato in via provvisoria, un APPS o un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta;
 - c) l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:
 - una copia della legislazione applicabile in materia di pesca quale fornita all'operatore dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque ove le attività hanno luogo o un riferimento esatto a tale legislazione;
 - una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle operazioni di pesca previste, compresa la coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 62 dell'UNCLOS, ove applicabile;
 - un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni;

- d) nel caso in cui le operazioni di pesca devono essere realizzate con riguardo a specie gestite da un'ORGP, il paese terzo è parte contraente di tale organizzazione; e
- e) l'operatore ha fornito
 - un'autorizzazione di pesca in corso di validità per il peschereccio in questione, rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca; oppure
 - una conferma scritta, rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca in seguito alle trattative tra tale paese terzo e l'operatore, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per dare accesso all'operatore alle proprie risorse di pesca, compresa la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura.

2. In ogni caso le operazioni di pesca non cominciano fino a che il paese terzo non abbia rilasciato la valida autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1, lettera e). Lo Stato membro di bandiera sospende la propria autorizzazione se il paese terzo non ha rilasciato l'autorizzazione entro l'inizio delle operazioni di pesca previste.

3. La valutazione scientifica di cui al paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, è fornita da un'ORGP o da un organismo regionale per la pesca avente competenze scientifiche o è fornita dal paese terzo o in cooperazione con esso. La valutazione scientifica elaborata dal paese terzo è oggetto di esame da parte di un istituto o organismo scientifico di uno Stato membro o dell'Unione.

Articolo 18

Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca di un paese terzo

1. Uno Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e), trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni elencate nell'allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).
2. Se la Commissione ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.
3. Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al termine di trattative con lo Stato membro interessato, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 17 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di tutte le informazioni o giustificazioni richieste. Se la Commissione ritiene che tali condizioni siano soddisfatte, informa senza indugio lo Stato membro interessato circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia informato lo Stato membro circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, in caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca alle medesime condizioni ed entro due anni dalla concessione dell'autorizzazione di pesca iniziale, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca a seguito della verifica delle informazioni ricevute in relazione alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e), e ne informa la Commissione senza indugio.
6. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera.
7. Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione.
8. L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta.

Capo III

Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione sotto l'egida di ORGP

Articolo 19

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione che pescano stock sotto l'egida di un'ORGP all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, nella misura in cui tali operazioni sono soggette a un regime di autorizzazione istituito da detta ORGP.

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca

1. Un peschereccio dell'Unione le cui operazioni di pesca sono soggette a un regime di autorizzazione adottato dall' ORGP effettua operazioni di pesca sotto l'egida della ORGP soltanto se:
 - a) l'Unione è parte contraente della ORGP;
 - b) è stata rilasciata allo stesso un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera;
 - c) lo stesso è stato inserito nel pertinente registro o elenco di navi autorizzate dell'ORGP, e

- d) nel caso in cui le operazioni di pesca si svolgano nelle acque di paesi terzi, allo stesso è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte del pertinente paese terzo in conformità del capo II.
2. Il paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, non si applica in relazione ai pescherecci dell'Unione che pescano esclusivamente nelle acque dell'Unione cui sia già stata rilasciata un'autorizzazione di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento sul controllo.

Articolo 21

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca soltanto se:

- a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;
- b) le norme stabilite dall' ORGP o le disposizioni del diritto dell'Unione di recepimento sono rispettate, e
- c) nel caso in cui le operazioni di pesca si svolgano nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli articoli 10 o 17 sono soddisfatti.

Articolo 22

Registrazione da parte di ORGP

1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione i dettagli delle navi da esso autorizzate a effettuare operazioni di pesca conformemente all'articolo 20 del presente regolamento o, nel caso dell'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento, in conformità dell'articolo 7 del regolamento sul controllo.
2. I dettagli di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle condizioni stabilite dall'ORGP e recano le informazioni richieste da detta organizzazione.
3. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera eventuali complementi di informazione che ritenga necessari entro un termine di 10 giorni dal ricevimento dei dettagli di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo.
4. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 21 ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dei dettagli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione trasmette i dettagli delle navi autorizzate all'ORGP.
5. Se il registro o l'elenco dell'ORGP non è accessibile al pubblico, la Commissione trasmette i dettagli delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall'attività di pesca in questione.

Capo IV

Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione in alto mare

Articolo 23

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle operazioni di pesca effettuate in alto mare e non rientranti nell'ambito d'applicazione del capo III da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Articolo 24

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per operazioni di pesca in alto mare soltanto se:

- a) sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5;
- b) le operazioni di pesca previste sono:
 - conformi a una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle operazioni di pesca previste, fornita o convalidata da un istituto scientifico nello Stato membro di bandiera; oppure
 - parte di un programma di ricerca che includa un regime di raccolta dei dati, organizzato da un organismo scientifico. Il protocollo scientifico di ricerca, che sarà richiesto in ogni caso, è convalidato da un istituto scientifico nello Stato membro di bandiera.

Articolo 25

Procedura per l'autorizzazione di pesca

1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 24, trasmette alla Commissione le informazioni elencate nell'allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5.
2. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 24, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 10 giorni di calendario dal ricevimento di tali informazioni.
3. Se, in seguito al ricevimento delle ulteriori informazioni o giustificazioni richieste di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 24 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro cinque giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni o giustificazioni ulteriori. Se la Commissione ritiene che le condizioni siano soddisfatte, informa senza indugio lo Stato membro interessato circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l'autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia informato lo Stato membro circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.

Capo V

Noleggio di pescherecci dell'Unione

Articolo 26

Principi

1. Un peschereccio dell'Unione non effettua operazioni di pesca nell'ambito di contratti di noleggio nelle acque in cui è in vigore o è applicato in via provvisoria un APPS.
2. Un peschereccio dell'Unione non effettua operazioni di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.
3. I pescherecci dell'Unione operano nell'ambito di contratti di noleggio in acque sotto l'egida di un'ORGP solo se lo Stato a cui la nave è noleggiata è parte contraente di detta organizzazione.
4. Un peschereccio dell'Unione noleggiato non utilizza le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera durante il periodo di applicazione del noleggio. Le catture di un peschereccio dell'Unione noleggiato sono imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.
5. Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda gli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale, del regolamento sul controllo, del regolamento INN o di altre disposizioni della PCP, tra cui gli obblighi di comunicazione.

6. Il titolare della licenza di pesca di un peschereccio dell'Unione che deve essere noleggiato informa lo Stato membro di bandiera del contratto di noleggio prima del suo inizio. Tale Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.

Articolo 27

Gestione di autorizzazioni di pesca nell'ambito di un contratto di noleggio

Quando rilascia un'autorizzazione di pesca per una nave in conformità degli articoli 17, 21 o 24 e quando le operazioni di pesca si svolgono nell'ambito di un contratto di noleggio, lo Stato membro di bandiera verifica:

- a) che l'autorità competente dello Stato noleggiatore abbia ufficialmente confermato che il contratto è conforme al diritto nazionale, e
- b) che i dettagli del contratto di noleggio, tra cui la durata, le possibilità di pesca e la zona di pesca, siano specificati nell'autorizzazione di pesca.

Capo VI

Operazioni di trasbordo

Articolo 28

Operazioni di trasbordo

1. Eventuali operazioni di trasbordo effettuate da un peschereccio dell'Unione in alto mare o a norma di autorizzazioni dirette sono condotte conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento sul controllo. Per i trasbordi avvenuti l'anno precedente, lo Stato membro di bandiera fornisce annualmente alla Commissione entro la fine di marzo le informazioni che figurano nella dichiarazione di trasbordo, la data del trasbordo, la posizione geografica e la zona in cui ha avuto luogo il trasbordo.
2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione che pescano a norma di autorizzazioni dirette o in alto mare comunicano le seguenti informazioni alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera prima del trasbordo:
 - a) il nome e il numero di identificazione esterno della nave ricevente;
 - b) l'ora e la posizione geografica dell'operazione di trasbordo prevista, e
 - c) le quantità stimate delle specie oggetto di trasbordo.
3. Il presente articolo non si applica ai trasbordi effettuati nei porti da pescherecci dell'Unione.

Capo VII

Obblighi in materia di osservazione e di comunicazione

Articolo 29

Dati relativi al programma di osservazione

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione sono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione, le relative relazioni sono inviate senza indugio, in conformità delle norme di trasmissione definite nel programma di osservazione, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

Articolo 30

Trasmissione di informazioni a paesi terzi

1. Quando svolge operazioni di pesca a norma del presente titolo, il comandante di un peschereccio dell'Unione o il rappresentante di tale comandante mette a disposizione del paese terzo le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco e invia inoltre una copia elettronica di tali dati al suo Stato membro di bandiera.
2. Lo Stato membro di bandiera valuta, tramite controlli incrociati conformemente all'articolo 109 del regolamento sul controllo, la coerenza dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo con i dati ricevuti in conformità di tale regolamento e, se del caso, in conformità delle disposizioni pertinenti dell'APPS.

3. La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura o delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata anche un'infrazione grave ai fini dell'articolo 90 del regolamento sul controllo in funzione della gravità dell'infrazione in questione che è determinata dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell'infrazione o la sua reiterazione.

TITOLO III

OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 31

Requisiti per l'appartenenza a un'ORGP

Un peschereccio di un paese terzo può effettuare operazioni di pesca nelle acque dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di detta ORGP.

Articolo 32

Principi generali

1. Un peschereccio di un paese terzo pratica operazioni di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5.

2. Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione deve rispettare le norme che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera. Qualora le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca fossero diverse, le disposizioni devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica tale accordo.
3. Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell'Unione senza un'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca sono fissati e riposti in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 47 del regolamento sul controllo, in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

Articolo 33

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

1. La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a effettuare *operazioni* di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:
 - a) esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS;
 - b) le condizioni definite nell'accordo di pesca pertinente sono soddisfatte e il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo;

- c) le informazioni richieste conformemente all'accordo riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete e precise e il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto ai sensi del diritto dell'Unione;
 - d) il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento INN;
 - e) il paese terzo non è iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012.
- 2 Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle navi di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca a norma di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta degli stock ittici di interesse comune.

Articolo 34

Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca

1. Il paese terzo interessato trasmette alla Commissione le domande relative ai propri pescherecci anteriormente al termine previsto nell'accordo in questione o stabilito dalla Commissione.
2. La Commissione può chiedere al paese terzo i complementi di informazione necessari per verificare che le condizioni previste all'articolo 33 siano state soddisfatte.
3. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione rilascia un'autorizzazione di pesca e ne informa senza indugio il paese terzo e gli Stati membri interessati.

Articolo 35

Gestione delle autorizzazioni di pesca

1. Se una delle condizioni di cui all'articolo 33 non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o revoca dell'autorizzazione, e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.
2. La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata al peschereccio del paese terzo qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine, o laddove sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN, oppure qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

La Commissione informa immediatamente il paese terzo interessato nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l'autorizzazione in conformità del primo comma.

Articolo 36

Chiusura di operazioni di pesca

1. Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa immediatamente il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite, che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, il paese terzo presenta alla Commissione misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.

2. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del paese terzo in questione si ritengono sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali operazioni.
3. Le autorizzazioni di pesca sono considerate revocate se la sospensione di autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.
4. Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell'applicazione del presente articolo e cessino tutte le operazioni di pesca in questione. Inoltre, il paese terzo informa senza indugio la Commissione quando i pescherecci battenti la sua bandiera hanno cessato le loro operazioni di pesca.

Articolo 37

Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione

1. Se constatata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l'ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.

2. Se non è possibile procedere a una detrazione in conformità del paragrafo 1 dal contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto il paese terzo interessato non dispone di un contingente sufficiente per tale stock o gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione del paese terzo interessato, può operare negli anni successivi detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale paese terzo nella stessa zona geografica o dotati di valore commerciale corrispondente.

Articolo 38

Controllo ed esecuzione

1. Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione deve rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui esse operano.
2. Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell'Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati di cui al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione trasmettono alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.

5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci di paesi terzi, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.

TITOLO IV

DATI E INFORMAZIONI

Articolo 39

Banca dati dell'Unione per le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento

1. La Commissione istituisce e gestisce una banca dati elettronica delle autorizzazioni di pesca dell'Unione che contiene tutte le autorizzazioni di pesca concesse in conformità dei titoli II e III e comprende una parte pubblica e una protetta. Tale banca dati:
- a) contiene tutte le informazioni presentate a norma dell'allegato e altre informazioni presentate alla Commissione ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca di cui ai titoli II e III, compresi il nome, la città, il paese di residenza del proprietario e fino a cinque principali proprietari effettivi, e indica il prima possibile lo stato di ogni autorizzazione;
 - b) è utilizzata per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e uno Stato membro, e
 - c) è utilizzata unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce e a fini di controllo.

2. L'elenco di tutte le autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità dei titoli II e III compreso nella banca dati è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:
 - a) il nome e la bandiera della nave e relativi numeri CFR e IMO, ove richiesto ai sensi del diritto dell'Unione;
 - b) il tipo di autorizzazione, comprese le specie bersaglio o i gruppi di specie, e
 - c) il periodo e la zona autorizzati per l'operazione di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).
3. Gli Stati membri si avvalgono della banca dati per presentare alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca e mantenere i dati aggiornati come previsto dagli articoli 11, 18, 22 e 26 e i paesi terzi si avvalgono della banca dati per presentare le domande di autorizzazione di pesca come previsto dall'articolo 34.

Articolo 40

Prescrizioni tecniche

1. Lo scambio di informazioni di cui ai titoli II, III e IV è effettuato in formato elettronico.

2. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai titoli II, III e IV. I requisiti tecnico-operativi diventano applicabili non prima di sei mesi dalla data della loro adozione ed entro 18 mesi dalla stessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Articolo 41

Accesso ai dati

Fatto salvo l'articolo 110 del regolamento sul controllo, gli Stati membri o la Commissione concedono l'accesso alla parte protetta della banca dati dell'Unione per le autorizzazioni di pesca delle flotte da pesca esterne di cui all'articolo 39 del presente regolamento ai pertinenti servizi amministrativi competenti che partecipano alla gestione delle flotte pescherecce.

Articolo 42

Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza

I dati ottenuti ai sensi del presente regolamento sono trattati conformemente agli articoli 112 e 113 del regolamento sul controllo, al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE e alle relative norme nazionali di attuazione.

¹ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Articolo 43

Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP

1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un'ORGP informazioni rilevanti per l'efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni alla Commissione o all'organismo da essa designato e, ove opportuno, agli altri Stati membri interessati, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme dell'ORGP interessata.

2. La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi, sotto l'egida di ORGP di cui l'Unione è parte contraente, comunicare informazioni pertinenti in merito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

TITOLO V

PROCEDURE, DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 44

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento di base. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Abrogazione

1. Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca è abrogato.
2. I riferimenti alle disposizioni del regolamento sulle autorizzazioni di pesca si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 47

Disposizioni transitorie per quanto riguarda la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca ai sensi dei protocolli esistenti

1. In deroga all'articolo 12, per tali protocollo degli APPS che sono in vigore o sono provvisoriamente applicati il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], la procedura per la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca di cui al presente articolo è usata fino alla scadenza del protocollo in questione.

2. Nell'ambito di un APPS, se dalle richieste di trasmissione delle domande di cui all'articolo 11 risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all'Unione a norma di un protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio all'atto della conclusione dell'APPS è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non faranno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.
3. Ricevuta la conferma da parte dello Stato membro, la Commissione procede a una valutazione delle possibilità di pesca inutilizzate e ne comunica l'esito agli Stati membri.
4. Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di pesca inutilizzate di cui al paragrafo 3 presentano alla Commissione un elenco di tutte le navi per le quali intendono chiedere un'autorizzazione di pesca, nonché la richiesta di trasmissione delle domande per ciascuna di dette navi, in conformità dell'articolo 11.
5. La Commissione decide in merito alla riassegnazione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

Se uno Stato membro interessato obietta a tale riassegnazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, decide in merito alla riassegnazione tenendo conto dei criteri fissati nel paragrafo 8 del presente articolo e essa notifica la propria decisione agli Stati membri interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

6. La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri in conformità dell'articolo 16 del regolamento di base.
7. Fino alla fissazione dei termini di cui al paragrafo 2, nulla osta a che la Commissione applichi il meccanismo previsto dai paragrafi da 2 a 5.
8. Ai fini della riassegnazione delle possibilità di pesca, la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
 - a) data di ciascuna delle domande ricevute;
 - b) possibilità di pesca da riassegnare;
 - c) numero di domande ricevute;
 - d) numero di Stati membri richiedenti, e
 - e) se le possibilità di pesca sono interamente o parzialmente basate sul livello dello sforzo di pesca o sul volume delle catture, lo sforzo di pesca previsto o le catture che ci si aspetta che siano effettuate da ciascuna nave interessata.

Articolo 48
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Elenco dei dati da trasmettere

I	RICHIEDENTE
1	Nome dell'operatore economico
2	E-mail
3	Indirizzo
4	Fax
5	Telefono
6	Nome del proprietario
7	E-mail
8	Indirizzo
9	Fax
10	Telefono
11	Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico
12	E-mail
13	Indirizzo
14	Fax
15	Telefono
16	Nome del o dei comandanti
17	E-mail
18	Indirizzo
19	Fax
20	Telefono

II	INFORMAZIONI SUL PESCHERECCIO
21	Nome della nave
22	Identificativo della nave (numero IMO, numero CFR, ecc.)
23	Sistema di conservazione del pesce a bordo
24	Codice FAO del tipo di nave
25	Codice FAO del tipo di attrezzo
III	CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE
26	Tipo di autorizzazione autorizzazione diretta; alto mare; appoggio
27	Zona di pesca (zona/e FAO, sottozona/e, divisione/i, sottodivisione/i, se del caso)
28	Zona dell'operazione (alto mare; paese terzo - specificare)
29	Porti di sbarco
30	Codice/i FAO della/e specie bersaglio (o categoria di pesca per gli APPS)
31	Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)
32	Elenco delle navi d'appoggio (nome della nave; numero IMO; numero CFR)
IV	NOLEGGIO
33	Nave operante nell'ambito di un contratto di noleggio (S/N)
34	Tipo di contratto di noleggio
35	Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)
36	Possibilità di pesca (tm) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio
37	Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio
